



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori*

FAQ

Procedura aperta informatizzata per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in n. 4 lotti, della durata di quattro anni, per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura, per l'esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori relative ad interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A., con unico operatore per ciascuno dei lotti in gara. Valore complessivo dell'appalto Euro 3.038.677,04.

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Aggiornato al 23.11.2020

Sommario:

1. Requisiti di capacità tecnica e professionale
2. Indagini geognostiche e prove geotecniche
3. Partecipazione a più lotti. Modalità di presentazione delle offerte
4. Subappalto
5. Gruppo di lavoro. Coordinatore della sicurezza
6. Offerta Tecnica



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori*

1. Requisiti di capacità tecnica e professionale

QUESITO N. 1.1

In riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 7.2 lettere f) e g) si chiede se per la categoria, ID Opere: P.01 possano essere utilizzati servizi con corrispondenza (L. 143/49 – Classi e Categorie) VII/a che comprendano opere “relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica; Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico”, dal momento che, antecedentemente alla pubblicazione del D.M. 17/06/2016, la categoria “paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste” e nello specifico l’ID Opere P.01, non esistevano.

Risposta

Si conferma che la categoria VII/a è valida per la qualifica del requisito richiesto per la categoria P.01.

QUESITO N. 1.2

Il possesso del requisito nella categoria S01 può essere soddisfatto mediante il possesso del requisito nelle categorie S03, S04, S05?

Risposta

Si, il requisito nella categoria S01 può essere soddisfatto mediante il possesso del requisito nelle categorie S03, S04, S05, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. del 17/06/2016 (c.d. decreto parametri).

QUESITO N. 1.3

Il possesso del requisito nella categoria P01 può essere soddisfatto mediante il possesso del requisito nelle categorie P02, P03, P05?

Risposta

Si, il requisito nella categoria P01 può essere soddisfatto mediante il possesso del requisito nelle categorie P02, P03, P05, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. del 17/06/2016 (c.d. decreto parametri).

2. Indagini geognostiche e prove geotecniche

QUESITO N. 2.1

Si richiede se le prestazioni secondarie, ossia le "Indagini geognostiche e prove geotecniche", possono essere subappaltate oppure se è necessario che siano svolte da un operatore economico facente parte del RTP. Inoltre in caso di subappalto, se è necessario fornire in sede di gara il nominativo della ditta che effettuerà le indagini.

Risposta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori*

Come specificato nel Disciplinare di gara (par. 3), trattandosi di appalto misto, ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel Disciplinare.

Ne consegue che l'operatore che non possenga in proprio tutti i requisiti di qualificazione richiesti deve necessariamente raggrupparsi, non potendo soddisfare i requisiti di qualificazione previsti per le prestazioni secondarie facendo ricorso al subappalto.

Il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico, già qualificato per la partecipazione alla gara, (per i servizi e per i lavori) potrà avvenire limitatamente alle attività indicate dall'art. 31, comma 8 del Codice (par. 9 Disciplinare di gara). In tali ipotesi non è prevista l'indicazione del nominativo del/i subappaltatore/i.

3.Partecipazione a più lotti. Modalità di presentazione delle offerte

QUESITO N. 3.1

Si chiede se sia possibile partecipare a più lotti in costituendo raggruppamenti temporanei differenti, oppure se sia obbligatorio partecipare ai lotti di interesse con la medesima costituenda compagine.

Risposta

Qualora si intenda partecipare a più lotti, è obbligatoria la partecipazione ai lotti di interesse con la medesima compagine.

Si rinvia sul punto al paragrafo 13 del Disciplinare di gara che disciplina le modalità di presentazione delle offerte.

QUESITO N. 3.2

Si chiede di confermare che la partecipazione alla presente procedura sia, altresì, consentita nella forma del Raggruppamento Temporaneo Misto.

Risposta

Si conferma tale modalità di partecipazione.

QUESITO N. 3.3

Si chiede di confermare che nella rfq_361545 si debba caricare la documentazione amministrativa comune ai vari lotti a cui l'operatore intende partecipare, mentre l'offerta tecnica ed economica debba essere caricata separatamente, accedendo alla rfq di interesse.

Risposta

Si conferma la modalità indicata. Si rinvia per un maggior dettaglio al paragrafo 13 del Disciplinare di gara "Modalità di presentazione delle offerte".

4.Subappalto

QUESITO N. 4.1

E' possibile il ricorso al subappalto per le attività legate alla figura dell'archeologo?



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori*

Risposta

Si, è possibile il ricorso al subappalto per le attività dell'archeologo. Come previsto dall'art. 31, comma 8 del Codice, infatti: *“L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.*

QUESITO N. 4.2

E' possibile il ricorso al subappalto per le attività legate alla figura del tecnico acustica, ed eventualmente per le attività di bonifica ordigni bellici?

Risposta

Si rinvia per quanto riguarda la figura del tecnico acustico alla risposta al **quesito n. 4.1**; l'attività di bonifica di ordigni bellici è subappaltabile in quanto consistente nella prestazione di un servizio.

QUESITO N. 4.3

Siamo a richiedere se le professionalità necessarie alla redazione degli elaborati specialistici (Archeologo, Architetto paesaggista, Ingegnere acustico,...) debbano far necessariamente parte della struttura del concorrente (anche in ATI) o se le attività di redazione degli elaborati specialistici possano essere subappaltabili stanti i limiti del subappalto.

Risposta

Come previsto dall'art. 31, comma 8 del Codice: *“L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.* Ne consegue che le prestazioni aventi ad oggetto la redazione degli elaborati specialistici possano essere subappaltate. Si rinvia sul punto alla risposta al **quesito n. 4.1**.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 105 del Codice, al comma 3, individua determinate categorie di forniture o servizi che, in ragione delle loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto. Ricorrendo i presupposti delle suddette fattispecie, pertanto, le prestazioni specialistiche potrebbero essere svolte senza necessità di ricorrere al subappalto o all'associazione temporanea di imprese (cfr. sul punto Delibera ANAC n. 443 del 9.5.2018).

QUESITO N. 4.4

Si chiede di confermare che, ai fini della ammissione alla gara in oggetto, l'operatore economico concorrente che non sia in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 lett. i) del disciplinare, possa ricorrere all'istituto del subappalto qualificante per l'esecuzione delle prestazioni secondarie, ossia le indagini geognostiche ex tabella n. 6 paragrafo 3 della suddetta lex specialis.

Risposta

No, gli operatori non possono soddisfare i requisiti di qualificazione previsti per le prestazioni secondarie relative alle indagini geognostiche, di cui alla Tabella 6 citata, facendo ricorso al subappalto. In quanto contratto misto, infatti, ai sensi dell'art. 28 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori*

anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall'articolo 45 e 84 del Codice e dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010. Si rinvia sul punto alla risposta al **quesito n. 2.1**.

5. Gruppo di lavoro. Coordinatore della sicurezza

QUESITO N. 5.1

Per quanto riguarda il Coordinatore della Sicurezza, questo deve per forza essere un ingegnere, come indicato nella Tabella a pag. 30 del Disciplinare o può essere anche un altro tecnico (Geologo, Architetto, ecc) comunque qualificato ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81?

Risposta

Ferme restando le unità minime previste nella tabella indicata, il professionista che svolge le funzioni di coordinatore della sicurezza deve essere un tecnico qualificato ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, eventualmente anche con un profilo diverso da quello di Ingegnere (es. Geologo, Architetto, ecc).

Alla pagina 31 del Disciplinare di gara è infatti richiesto che siano indicati, per ciascun lotto per cui si partecipa: *“I Professionisti incaricati per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione aventi attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs n. 81/2008”*.

6. Offerta Tecnica

QUESITO N. 6.1

Per quanto riguarda la Relazione A della busta tecnica, si richiede conferma che le copertine di ogni servizio non siano considerate all'interno del numero massimo di schede previste per ogni servizio (3 A3 o 6 A4).

Risposta

Si conferma che la prescrizione di cui al punto 2 del paragrafo 16 del Disciplinare di gara “Contenuto della Busta Tecnica”, che specifica quali elementi non sono computati nel numero delle schede, si riferisce sia alla Relazione A sia alla Relazione B dell'Offerta Tecnica.